Dott. VINCENZO ROZZA NOTAIO

N. 17945 di racc.

N. 34420 di rep.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 - duemiladiciannove,

il giorno 21 - ventuno, del mese di maggio.

In Lodi, Via San Martino n. 11.

Avanti a me dottor Vincenzo Rozza Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

CURTI PIERPAOLO nato a Lodi il 23 febbraio 1972, domiciliato a Lodi, in Via Giuseppina Strepponi n. 19, codice fiscale CRT PPL 72B23 E648F;

CANNAVALE ROBERTO nato ad Aversa il 4 aprile 1964, domiciliato a Lodi, in Via Biancardi n. 9, codice fiscale CNN RRT 64D04 A512G;

MANGIONE DOMENICO nato a Lodi il 15 settembre 1939, domiciliato a Lodi, in Via Pasquale Sottocorno n. 6, codice fiscale MNG DNC 39P15 E648Q;

ORSINI CARLO nato a Lodi il 1º agosto 1961, domiciliato a Lodi, in Via Maddalena n. 6, codice fiscale RSN CRL 61M01 E648N; PASQUETTO ROSA nata a Crema il 14 giugno 1971, domiciliata a Lodi, in Via Giuseppina Strepponi n. 19, codice fiscale PSQ RSO 71H54 D142B;

UGGE' ANTONIO nato a Lodi il 16 dicembre 1961, domiciliato a Lodi, in Corso Archinti n. 31, codice fiscale GGU NTN 61T16 E648J;

GENTILE ANNA nata a Napoli il 21 marzo 1964, domiciliata a Lodi, in Via Libero Grassi n. 8, codice fiscale GNT NNA 64C61 F839X.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini italiani, i quali convengono e stipulano quanto segue:

- 2) L'associazione ha sede in Lodi, Via San Fereolo n. 24.
- 3) L'Associazione è senza finalità di lucro, democratica, apartitica ed apolitica, e persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti Associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
- 4) La sede, lo scopo, le norme che disciplinano l'associazione risultano dallo statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.


Registrato a LODI

il 28/05/2019

al N. 3623

Serie 1T

Esatti € 200,00



5) Il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per tre anni, sarà composto di 7 (sette) membri nelle persone dei qui intervenuti signori:

ORSINI CARLO - Presidente;

PASQUETTO ROSA - Segretario;

CANNAVALE ROBERTO - Tesoriere;

CURTI PIERPAOLO - Consigliere;

MANGIONE DOMENICO - Consigliere;

UGGE' ANTONIO - Consigliere;

GENTILE ANNA - Consigliere.

L'ammontare della quota associativa, per l'anno 2019, viene concordemente determinato in Euro 10 (dieci).


Del

presente, con l'allegato, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 9,30 - nove e trenta.

L'atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato su tre facciate fin qui di un foglio.

F.TO: PIERPAOLO CURTI

- " ROBERTO CANNAVALE
- " CARLO ORSINI
- " MANGIONE DOMENICO
- " ROSA PASQUETTO
- " ANNA GENTILE
- " ANTONIO UGGE'
- " VINCENZO ROZZA Notaio



Allegato "A" al n. 17945/34420 di rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita una associazione culturale denominata
"21 E.T.S."

con sede in Lodi, Via San Fereolo n. 24, la cui attività è disciplinata dal presente Statuto.

L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

2. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di
 utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti Associative che svolgono
 attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
- 2. Oggetto e scopi dell'Associazione sono:
- a) promuovere l'arte contemporanea in tutte le sue forme espressive, superando le barriere legate all'appartenenza di sesso, religione, razza o cultura, così da sostenere progetti umanistici derivanti da ogni parte del mondo, con l'intenzione di offrire uno sguardo aperto e internazionale sulle problematiche sociali e antropologiche recenti;
- b) svolgere la sua attività in maniera libera e itinerante, prefiggendosi di collaborare con soggetti privati e pubblici, in Italia e all'estero, al fine di generare sinergie utili per la concretizzazione dei progetti presentati;
- c) recuperare spazi e luoghi, pubblici e privati, da destinare alla promozione dell'arte contemporanea in tutte le sue forme, con il fine ultimo di restituirli alla fruizione della comunità di appartenenza;
- d) collaborare con vari operatori culturali come storici dell'arte, curatori, critici, artisti, architetti, musicisti, docenti, al fine di presentare annualmente una programmazione completa, in grado di affrontare tutte le discipline artistiche presenti nella società;
- e) organizzare mostre personali e collettive, capaci di affrontare espressioni artistiche come pittura, scultura, installazione, video arte, performances, pubblic art, street art, fumetto, fotografia, incisione, computer art e altre forme sperimentali d'arte;
- f) organizzare eventi di musica contemporanea, proiezioni di films, workshops, lezioni, presentazioni, letture e tavole rotonde di vario genere, al fine di coprire ogni forma espressi-

va dell'uomo e di valutarne l'azione;

- g) promuovere progetti legati al teatro e alla danza sperimentali;
- h) elaborare e dare attuazione a progetti culturali, nell'ambito delle attività previste dallo statuto, riguardanti le scuole e la disabilità, così da poter offrire esperienze educative nuove e innovative per la crescita delle nuove generazioni.
- 3. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ART. 3 - SOCI

- 1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (in persona del loro rappresentante legale) che condividono lo scopo e le attività dell'Associazione.
- 2. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.
- 3. Sono soci fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
- 4. Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che previa domanda di ammissione e relativa accettazione del Consiglio Direttivo entrano a far parte dell'Associazione successivamente alla sua costituzione.
- 5. Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che, volontariamente, contribuiscono economicamente oltre la quota associativa annuale o all'eventuale contributo straordinario stabilite dal Consiglio Direttivo.


Tutte le categorie di soci hanno pari diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 4 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

- 1. La domanda di ammissione all'Associazione, accompagnata dal versamento della quota associativa, deve essere consegnata al Segretario dell'Associazione, debitamente compilata su apposito modulo predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo e sottoscritta dalla persona fisica, o dal rappresentante legale della persona giuridica.
- 2. Tutti i dati personali raccolti saranno impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto del Socio, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
- 3. Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti. L'eventuale diniego deve essere motivato. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro dei Soci.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.



- 2. I Soci hanno diritto di voto solo se in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea.
- 3. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI - RIMBORSI

- 1. I Soci hanno il dovere:
- o di rispettare il presente Statuto;
- o di mantenere un comportamento conforme alle' finalità dell'Associazione;
- o di partecipare attivamente alla vita associativa;
- o di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

L'omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio. La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono rimborsabili, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.

- 2. L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
- 3. I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

ART. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 1. Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Segretario. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
- Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.
- 3. L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso al giudice ordinario.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

- Gli organi dell'Associazione sono:
- o Assemblea dei Soci,
- o Consiglio direttivo,
- o Presidente,

- o Segretario,
- o Tesoriere,
- o Revisore dei conti.
- 2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione nella carica per ulteriori tre anni per una durata massima di sei anni consecutivi e salvo possibilità di elezione a diverso incarico. Non è ammesso il cumulo di cariche.
- 3. In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nuova nomina mediante cooptazione dei Soci votati e non eletti.
- 4. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso per la carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.
- 2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione.
- E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 5. Competenze dell'Assemblea sono:
- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
- c. delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
- d. approva il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;
- e. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- g. approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- h. delibera in via definitiva sull'importo della quota associativa annuale e sui contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;
- i. delibera su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



ART. 10 - VALIDITA' ASSEMBLEE

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto iscritti nel libro soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita con un numero di Soci presenti, in proprio o in delega, che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) dei Soci aventi diritto di voto iscritti nel libro soci.
- 2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio. Sono vietate deleghe perma-
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei votanti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.
- 4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto iscritti a libro soci anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
- 5. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto iscritti nel libro soci anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei votan-

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti ed è presieduto dal Presidente. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.
- 2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 3. La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.
- 4. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.
- 5. Il Consiglio Direttivo:
- a) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere, vistati

dal Revisore dei Conti, quando nominato, e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea;

- b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci;
- f) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 12 - PRESIDENTE

- 1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.
- 2. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.
- 4. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.

ART. 13 - SEGRETARIO

- 1. Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.
- 2. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- 3. Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:
- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
- b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e-mail ed i numeri telefonici.
- 4. Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi e nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

ART. 14 - TESORIERE

1. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.

- 2. Ha la responsabilità della gestione amministrativocontabile dell'Associazione. A tale scopo deve possedere specifiche conoscenze in materia di rendicontazione.
- 3. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente.
- 4. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti quando nominato.
- 5. Compete al Tesoriere la redazione annuale e periodica della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15 - REVISORE DEI CONTI

- 1. Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci quando questa lo ritiene opportuno o quando prescritto dalla legge; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.
- 2. Spetta al Revisore dei Conti, quando nominato, in qualità di organo di controllo l'esame dei rendiconti preventivi e dei conti consuntivi predisposti dal Tesoriere, la presentazione all'assemblea di una relazione sui rendiconti stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

ART. 16 - RISORSE ECONOMICHE

- 1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è
- o quote e contributi ordinari, straordinari e volontari degli
- o sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;
- o eredità, donazioni e legati;
- o altre entrate compatibili con la normativa in materia.
- 2. L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.
- 3. Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività' statutaria.
- 4. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.

5. E' fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

ART. 17 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO E CONTO PREVENTIVO

- 1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2. Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, vistati dal Revisore dei Conti ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.
- 3. Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.
- 2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D. Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

F.TO: PIERPAOLO CURTI

- " ROBERTO CANNAVALE
- " CARLO ORSINI
- " MANGIONE DOMENICO
- " PASQUETTO ROSA
- " ANNA GENTILE
- " ANTONIO UGGE'
- " VINCENZO ROZZA Notaio

Copia conforme al suo originale firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti.

Lodi, 28 maggio 2019

